

PROTOCOLLO FRA LA REGIONE CALABRIA, **FEDERFARMA**
CALABRIA PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI
COVID-19 NELL'AMBITO SPERIMENTALE DELLA "FARMACIA
DEI SERVIZI"

TRA

Regione Calabria e Commissario ad Acta per il Piano di Rientro per la Regione Calabria

E

FEDERFARMA Calabria, **rappresentata** dal Presidente dott. Vincenzo Defilippo e dal Segretario dott. Alfonso Misasi

PREMESSO CHE

L'infezione da covid-19 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e pertanto, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale e un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale.

Attualmente l'Italia si trova in una fase di forte trasmissione del virus nella collettività, per cui le strategie di sanità pubblica sono volte, in primo luogo, a ridurre la morbilità e la mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e successivamente alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche.

E' necessario fornire informazioni efficaci, complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, a cui occorre, in particolare, comunicare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'U.E. assicurano ampia sicurezza per gli assistiti.

Visto l'art. 1 del D. Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", nel quale, fra l'altro, si prevede che

la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio.

Dato atto della volontà della Regione Calabria di coinvolgere le farmacie convenzionate pubbliche e private anche nella campagna di vaccinazione anti COVID 19, come espresso dal Presidente della Regione e dall'unità di crisi anti-covid in occasione degli incontri con i rappresentanti della Consulta regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Calabria.

Visto l'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come riformato dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni") che prevede che *“ In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai*

requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;

In coerenza con l'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione in farmacia, da parte dei farmacisti, dei vaccini anti SARS-CoV-2

Tenuto conto dell'urgente necessità di promuovere la campagna vaccinale anti-Covid 19 attraverso l'offerta della somministrazione delle dosi vaccinali presso le Farmacie convenzionate;

Considerata la disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria dei farmacisti con nota n. S/ 2607 del 26/03/2021 in risposta alla richiesta sopra esplicitata,

SI CONVIENE CHE

- 1) sarà a cura dei farmacisti l'organizzazione di “punti di vaccinazione territoriali” (PVT) presso le farmacie o anche in altri locali idonei nelle vicinanze delle stesse, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi per la campagna vaccinale anti COVID-19;
- 2) le Farmacie che aderiranno all'esecuzione del vaccino dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico (della propria ASP) e per conoscenza al competente servizio della Regione Calabria, comunicando a mezzo posta elettronica i seguenti dati: Azienda Sanitaria di riferimento, codice regionale farmacia, denominazione farmacia, comune;

- 3) le Farmacie dovranno essere provviste dei presidi e farmaci di emergenza ritenuti necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini come previsto dall'accordo quadro nazionale;
- 4) l'esecuzione del vaccino in Farmacia avverrà, previo appuntamento da definire nella piattaforma (quando disponibile) o direttamente presso il singolo PVT;
- 5) le modalità operative di somministrazione avverranno nei termini previsti dall'Accordo quadro nazionale (vedi allegato 2 del citato accordo) e previa acquisizione del consenso previsto dall'allegato 4 dello stesso accordo. I farmacisti si impegnano ad effettuare il triage previsto dal medesimo accordo.
- 6) in caso di reazioni avverse non gestibili in farmacia, la Farmacia richiederà l'intervento del 118;
- 7) l'esecuzione del vaccino in farmacia avverrà nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus;
- 8) che l'approvvigionamento del vaccino avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite la distribuzione intermedia presente sul territorio;
- 9) la Regione Calabria per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione 2021, riconosce alle farmacie i seguenti emolumenti per attività di seguito descritte:
 - a) superare il corso abilitante predisposto dall'ISS al fine della vaccinazione anti-covid19;
 - b) Organizzazione Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) dove predisporre tutte le attività necessarie a somministrare le dosi di vaccino per la campagna vaccinale anti COVID-19: a fronte dell'implementazione del Punto Vaccinale Territoriale che prevede l'organizzazione delle attività vaccinali comprensive del costo delle attività amministrative di registrazione e di comunicazione dei dati, triage prevaccinale, consenso informato, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura, del materiale necessario all'inoculazione nonché del conferimento dei certificati vaccinali, la Regione, sino a fine campagna vaccinale, riconosce alla farmacia un compenso di € 12,00 esclusa iva quale tariffa per ogni somministrazione comprensiva di DPI, farmaci e attrezzature di emergenza e oneri di trasporto dal grossista alla

farmacia nonché il prelievo dei vaccini presso i centri di stoccaggio indicati dalla Regione;

- c) i farmacisti provvederanno ad inserire nelle DCR nel mese di riferimento i rimborsi dovuti per la somministrazione dei vaccini analogamente come avvenuto per la campagna vaccinale antinfluenzale;
- d) si precisa che tale remunerazione non è comprensiva del costo del vaccino di cui si farà carico Regione Calabria;
- e) la Regione Calabria indicherà, di volta in volta, il target di popolazione vaccinabile in funzione del vaccino che sarà messo a disposizione;
- f) al fine di consentire la registrazione dell'avvenuta vaccinazione la regione si impegna a fornire le opportune credenziali di accesso alla piattaforma in uso;
- g) le parti danno atto che l'attività si svolgerà nei limiti dei finanziamenti previsti di cui al DL 22 marzo 2021 n. 41 articolo 28 lettera h ed eventuali successive integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Regione Calabria

Presidente F.F. Dott. Antonino Spirli

Direttore Generale Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Socio Sanitari

Dott. Giacomino Brancati

Per la Struttura Commissariale

Commissario ad acta per il Piano di Rientro per la Regione Calabria

Dott. Guido Longo

E

Per Federfarma Calabria

Dott. Vincenzo Defilippo

Dott. Alfonso Misasi

Catanzaro li, 16/04/2021